

N. R.G. 2/2026 P.U.

TRIBUNALE DI LUCCA

Sezione civile – Ufficio Crisi d'impresa e dell'Insolvenza

Il Giudice designato,
a scioglimento della riserva assunta in data odierna,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Sul ricorso depositato in data 2.2.2026 ai sensi degli articoli 54 co. 2, primo e secondo periodo, e 55 CCII, da:

- [REDACTED] (C.F./P.IVA [REDACTED]), in persona del legale

come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente

Premesso che:

- la società in epigrafe (d'ora in poi anche solamente società [REDACTED]) ha depositato domanda per concordato semplificato ai sensi dell'art. 25-sexies CCII, formulando contestualmente richiesta di applicazione di misure protettive nei termini che seguono: *“ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54, co. 2, primo e secondo periodo e 55 CCII ordinare e, comunque, confermare per la durata di 12 mesi o, comunque, per 4 mesi e salvo proroghe, le misure protettive tipiche di divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa da parte del debitore [REDACTED]. In tal senso espressamente chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia ordinare e/o confermare, anche inaudita altera parte, la sospensione ed il divieto di prosecuzione della Procedura esecutiva Immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Lucca ed identificata con il NR 197/2016”*;

- la società ricorrente a fondamento della domanda, per quel che rileva in questa sede, ha delineato la seguente proposta:

- pagamento integralmente dei creditori prededucibili;
- pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751-*bis* n. 2 c.c.;
- pagamento parziale (nella misura del 36%) dei creditori ipotecari;
- pagamento dei creditori chirografari, secondo la seguente classificazione e percentuale di soddisfazione:
 - CLASSE n. 1 formata da creditori ipotecari degradati a chirografo, i quali verranno pagati nella misura del 4% mediante finanza esterna;
 - CLASSE n. 2 formata da creditori privilegiati erariali (fiscali e contributivi) i quali verranno soddisfatti nella misura del 100% mediante finanza esterna e accollo, sempre con finanza esterna, delle rate di rottamazione fino a scadenza;
 - CLASSE n. 3 formata da chirografi *ab origine* i quali verranno soddisfatti nella misura del 20% mediante finanza esterna;

più in particolare, secondo le previsioni contenute nel piano, il pagamento dei creditori nelle percentuali indicate sarà possibile mediante: 1) la cessione del patrimonio immobiliare, già oggetto di atto di compravendita sospensivamente condizionato (alla cancellazione dei gravami) al prezzo di € 330.000,00, e del complesso aziendale, già oggetto di proposta irrevocabile di acquisto al prezzo di € 100.000, in favore della [redacted] per un valore complessivo di € 430.000,00; 2) l'apporto di finanza esterna da parte di [redacted] *Parte_4* per € 100.000, che verrà versata in due *tranche*, una di € 46.649,57 e l'altra di € 53.350,43 rispettivamente entro il primo anno e il secondo anno di esecuzione del Piano; 3) accollo da parte di [redacted] delle rate di rottamazione ancora pendenti fino alla naturale scadenza delle stesse; 4) l'impiego delle disponibilità liquide pari ad € 13.000,00, attualmente depositate sul conto intestato alla società ricorrente;

- sono state acquisite informazioni anche dal dott. [redacted] esperto nominato nell'ambito della composizione negoziata della crisi, il quale con atto depositato in data 10.2.2026 ha espresso parere positivo alla concessione delle richieste misure protettive, evidenziando quanto segue: *"1. le misure protettive richieste siano idonee e funzionali al buon esito della procedura di concordato preventivo semplificato;*
2. le stesse debbano mantenere carattere temporaneo, risultando coerenti con la finalità di liquidazione ordinata propria del CPS (concordato semplificato, ndr); 3. la sospensione della procedura esecutiva immobiliare e il divieto di prosecuzione delle azioni esecutive

appaiano proporzionati e giustificati dall'esigenza di consentire una corretta valutazione della proposta rispetto allo scenario liquidatorio; 4. le garanzie offerte dall'imprenditore (acconto del 20% entro 30 giorni dall'omologa, saldo entro 90 giorni e finanza esterna entro il secondo anno dall'omologa) contribuiscano a rafforzare la credibilità della proposta; 5. resta in ogni caso rimessa alla valutazione dell'Ill.mo Tribunale la conferma della necessità";

- la società ricorrente e l’esperto sono comparsi all’udienza in data 17.2.2026, all’esito della quale il giudice ha riservato la decisione;

rilevato che:

non è pendente istanza di liquidazione giudiziale;

la domanda giudiziale è stata regolarmente iscritta nel registro delle imprese in data 4.2.2026;

la società ricorrente ha prospettato una soluzione liquidatoria, già completamente delineata nella proposta e nel piano allegati al ricorso, che non appare, sulla base della valutazione sommaria propria di questa fase, manifestamente infattibile o inadeguata a risolvere la situazione di crisi in cui attualmente versa la società *Parte_1* ; per l'effetto, le misure protettive tipiche rappresentano in questa fase uno strumento necessario per consentire il buon esito della procedura avviata e, pertanto, vanno confermate;

diversamente da quanto rilevato in ricorso la specifica misura del divieto di prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Lucca (RGE 197/2016) non necessita di apposita statuizione, trattandosi di strumento di tutela tipico incluso nelle misure protettive della cui conferma si è appena trattato;

con riferimento a tale ultimo aspetto, vale la pena precisare che la concessione della misura protettiva del divieto di prosecuzione della esecuzione immobiliare in corso non è impedita dalla circostanza che il creditore pignorante (ovvero [REDACTED]) goda del privilegio fondiario di cui all'art. 41 TUB, mancando nell'ambito della disciplina del concordato semplificato (artt. 25-*sexies* e seguenti CCII) e delle misure protettive applicabili durante tale procedura (artt. 54 e 55 CCII) una norma analoga a quella contenuta nell'art. 150 CCII per la liquidazione giudiziale e nell'art. 270 co. 5 CCII (nella parte in cui rinvia all'art. 150) per la liquidazione controllata; peraltro, trattandosi di disposizioni eccezionali – in quanto derogatorie alla regola generale della improcedibilità delle procedure esecutive individuali in pendenza di procedure concorsuali – ne è esclusa l'applicazione analogica. Né può ritenersi direttamente operante la disciplina di cui all'art. 41 co. 2 TUB, riguardando questa solo l'ipotesi in cui sia intervenuta una dichiarazione di fallimento ovvero una dichiarazione di liquidazione giudiziale (anche in forza dell'art. 150 CCII).

Del resto, la Suprema Corte ha espressamente riconosciuto l'operatività del privilegio (processuale) fondiario di cui all'art. 41 co.2 TUB solo con riferimento alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione controllata (v. Cass. n. 22914/2024) e non anche con riferimento ad altre procedure di natura liquidatoria, come quella che qui interessa, nelle quali non sia espressamente prevista (anche mediante clausole di riserva come quella contenuta nell'art. 150 CCII) la contestuale procedibilità dell'esecuzione individuale in favore del creditore fondiario.

Ritenuto, in conclusione, che debbano essere confermate per la durata di quattro mesi le misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, CCII.

Non vi è luogo a provvedere, invece, sulle misure cautelati in quanto, pur menzionate come oggetto di richiesta nell'intestazione del ricorso, non è stata formulata alcuna domanda giudiziale in relazione ad esse né nelle conclusioni dell'atto né nel corpo dello stesso.

P.Q.M.

letti gli artt. 54, commi 2, primo e secondo periodo, e 4, e 55, comma 3, CCII;

- **accoglie** la domanda di conferma delle misure protettive presentata da [REDACTED] e, per l'effetto:

- **conferma** che dalla data della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;

- **conferma** che dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;

stabilisce la durata di tali misure in mesi quattro (4) dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese.

Si comunichi.

Lucca, 17.2.2026

Il Giudice delegato
Dott.ssa Cecilia Ciolfi